



CLICK

Gian Domenico Caiazza

La tecnologia, con i suoi costanti ed a volte formidabili progressi, è uno strumento di servizio, che ha senso solo se sa tenere fede a questo scopo: servire, dunque rendere migliore, più agevole, più spedito l'esercizio di una attività umana. Se l'avvento di una nuova tecnologia crea problemi, invece che risolverli, significa che si sta facendo del progresso tecnologico un vuoto e pericoloso idolo. La tentazione telematica assedia da tempo il processo penale, che con le sue ataviche lentezze, farraginosità ed inadeguatezze strutturali alimenta facilmente la illusione che la sua "digitalizzazione" possa rappresentare la panacea di tutti i mali.

Il processo penale poggia le sue basi su di una struttura burocratica ed amministrativa clamorosamente inadeguata ed insufficiente per numeri, disponibilità finanziarie e formazione professionale del personale: ma da sempre si preferisce coltivare l'illusione di scorciatoie digitali, per di più muovendo dal presupposto che quelle insopportabili lentezze siano dovute soprattutto a presunti eccessi di garanzie difensive. Una vulgata pericolosamente manipolativa e sostanzialmente illiberale, che da sempre sceglie la leva della inefficienza del sistema per giustificare ambizioni riformatrici di segno fortemente penalizzante per i diritti del cittadino indagato o imputato. Il tema della digitalizzazione del processo penale reca in sé quelle stimmate, candidando la semplificazione tecnologica come veicolo di quella agognata svolta illiberale del processo.

Il Procuratore Gratteri, non a caso, da anni invoca il drastico ricorso alla soluzione tecnologica delle regole del processo penale. E non a caso l'avvocatura penale ha dovuto ingaggiare un durissimo scontro, per fortuna portato a termine con successo, contro il tentativo di realizzare quella svolta illiberale in occasione della pandemia, e dunque con il pretesto della emergenza sanitaria. In nome del Covid, siamo andati ad un pelo dai processi celebrati su WhatsApp, e c'è poco da scherzare perché la cronaca di quei mesi drammatici sta lì a raccontarcelo.

Ora, non è che noi difensori dell'idea liberale del processo penale invociamo il ritorno alle penne stilografiche o ai faldoni pieni di carte. La smaterializzazione degli atti processuali e del loro deposito, insomma la piena digitalizzazione del fascicolo processuale, è una conquista irrinunciabile di civiltà e di efficienza. Ma è l'informatica che deve porsi al servizio del processo penale e delle sue regole, non il contrario! Una recente, incredibile sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in quanto inoltrato dal difensore ad un certo indirizzo pec piuttosto che ad un altro del medesimo ufficio giudiziario, e tanto basta a farci comprendere di cosa stiamo cercando di parlarvi.

Da un lato la salvezza del diritto costituzionale di impugnazione delle sentenze, dall'altro una insensata idolatria della procedura informatica. Se prevale la seconda sul primo, vuol dire che sono a rischio diritti fondamentali del cittadino, e non c'è progresso tecnologico che possa giustificare una simile assurdità. Un tempo la stessa giurisprudenza della Suprema Corte affermava senza riserve il principio della salvezza del diritto di impugnazione (c.d. "favor impugnationis"), oggi falcidia i ricorsi discettando di indirizzi pec giusti o sbagliati. Ed è questa la partita che si sta giocando, nel caos mortificante nel quale il sistema è precipitato dopo il varo del portale, che oggi PQM prova a raccontarvi. Si è varato un sistema segnato da lacune, aporie tecniche ed insensatezze davvero gravi, senza per di più aver previamente garantito adeguata formazione professionale del personale amministrativo; e lo si è fatto imponendo in particolare agli avvocati difensori (e dunque ai cittadini che assistiamo) strettoie e regole capestro ottusamente lontane dalla realtà e francamente inaccettabili. La questione, tanto per cambiare, è grave ma non è seria. Buona lettura!

PROCESSO PENALE, L'AZZARDO INFORMATICO

Malfunzionamenti tecnici, caos normativo, trappole per il diritto di difesa

Sfide e rischi del digitale

PROCESSO TELEMATICO TRA OPPORTUNITÀ E OPPORTUNISMI

Francesco Petrelli

Introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 ("riforma Cartabia"), il c.d. processo telematico ha fatto proprie da un lato le opportunità offerte dall'emergenza pandemica, dall'altro gli opportunismi derivanti dagli obblighi previsti dal PNRR dell'Unione europea. Seguendo la tabella di marcia imposta da tale vincolo, in data 27 dicembre 2024 è stato emesso il nuovo DM n. 206, il quale ha previsto l'obbligo di deposito telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni presso gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della procura europea, nonché della sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario, del tribunale ordinario e della procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Segue a pag. 2

Il fallimento

LA NUOVA FRONTIERA DEL PORTALE, GABBIA PER IL PROCESSO

Giuseppe Belcastro

C'era una volta un contadino che arava la sua terra dissodandola con la vanga. Poi, il suo raccolto crebbe ed egli volle intensificare la semina; comprò un aratro. Anno dopo anno, migliorando la produzione, egli sostituì l'aratro con altri, via via più grandi. Fin quando cadde schiantato sotto il peso di un aratro enorme. Il processo telematico ha rabuffato le carte sui nostri tavoli, piuttosto che riordinarle. E ha determinato - ve ne diamo conto in Quarta pagina - un proliferare di provvedimenti locali di tribunali e procure che dispongono la sospensione dell'utilizzo in via esclusiva del nuovo sistema e prorogano l'uso di strumenti più antichi e alternativi. Tutto ciò segnala impietosamente il fallimento di un'idea, quella di inoculare nel sistema processuale elementi telematici.

Segue a pag. 2

L'intervista

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO, PARLA GIUSEPPE AMATO

Livia Rossi

All'indomani dell'entrata in vigore di una parte della normativa che impone l'uso del portale telematico anche per il processo penale, si sono rese evidenti criticità enormi che l'avvocatura penale agitava sin dall'inizio. Solo che stavolta le criticità non riguardano più soltanto l'utilizzo del portale da parte degli avvocati, ma investono in pieno l'attività della magistratura requirente e giudicante. Le reazioni non si sono fatte attendere, come illustriamo in Quarta pagina. Ne abbiamo allora parlato con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Amato, che per primo ha avviato interlocuzioni tra le Procure del suo distretto e l'Avvocatura e che ha così commentato rispondendo alle nostre domande.

Segue a pag. 3

SFIDE E RISCHI DEL DIGITALE

Il processo telematico tra opportunità e opportunismi

Francesco Petrelli*

SEGUE DALLA PRIMA

Appare sin da subito evidente il grande impatto del nuovo decreto, che ha aggiunto all'elenco degli uffici presso i quali è obbligatorio il deposito tramite portale il Giudice per l'udienza preliminare ed il Tribunale ordinario e, perciò, tutti gli atti che vengono presentati innanzi a tali uffici. Tra le varie deroghe si è previsto che fino al 31 dicembre 2025, negli uffici del giudice per le indagini preliminari e del tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti relativi alle impugnazioni cautelari può avere luogo anche con modalità non telematiche. Nonostante le segnalazioni, le sollecitazioni e le richieste di ulteriore proroga che l'Unione ha nel tempo inviato al Ministero, il sistema ha evidenziato alla prima sperimentazione problemi non solo tecnici, connessi a sporadici malfunzionamenti, ma anche più genericamente "di sistema", ed ha altresì evidenziato un non meno grave ritardo da parte sia del personale amministrativo che della magistratura.

Il caos "telematico" di origine tecnologica si è presto sommato ad un caos "normativo", in quanto la difficoltà di gestione, in particolare, delle udienze dibattimentali ha indotto molteplici tribunali (da Napoli nord a Milano, da Roma a Torino, da Bari a Ferrara e a Verona, da Genova a Palermo...) ad emanare provvedimenti di proroga del tutto eterogenei, non solo di dubbia legittimità sotto un profilo formale, ma anche produttivi di infinite incertezze applicative e di un irreparabile disordine. Un disordine che, in molti casi, si risolveva - ed è questo certamente il profilo più grave - in una violazione del diritto di difesa, in quanto il sistema delle deroghe rimaneva valido per i soli operatori interni, esponendo gli operatori esterni (i



difensori dunque) ad una tanto illegittima quanto arbitraria discriminazione. Una avvocatura responsabile non può certo opporsi al contributo dell'inevitabile progresso tecnologico, ma non possiamo non rilevare come l'utilizzo della tecnologia ha sempre comportato, laddove non sufficientemente regolato, una compromissione delle parti sociali più deboli. E non sembra fuori luogo il timore che questo accada con riferimento

agli sviluppi del processo penale telematico, nel quale i diritti fondamentali della persona sono tutti messi a repentaglio.

Sembra necessario sottolineare, in proposito, due diversi profili connessi con la criticità sin qui evidenziata. Occorre, da un lato, evidenziare come le inefficienze dell'ufficio preposto alla consegna delle informazioni di cui all'art. 335 c.p.p. impediscano al difensore di procedere al deposito della nomi-



Il Macaron

Digitale: la giustizia virtuale. Non virtuosa

L. Z.

na sul portale, in quanto è richiesto l'inserimento del numero di registro PM nonché di un atto c.d. "abilitante" che proviene dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria. Non sono, poi, stati del tutto superati i lunghi tempi di "sblocco" o autorizzazione del procedimento telematico, che impediscono di poter procedere al tempestivo deposito di istanze e memorie. Per non dire dei rischi altissimi connessi al deposito delle impugnazioni ordinarie. Mentre, infatti, con scelta del tutto irragionevole, il legislatore ha escluso le impugnazioni cautelari dal vincolo telematico, non ha ritenuto di estendere alle impugnazioni ordinarie, con tutti i ben più gravi profili di responsabilità che ne discendono a carico del professionista, il medesimo "doppio binario".

Il secondo aspetto sul quale non si è forse sufficientemente meditato è quello relativo all'applicazione del telematico alla fase del dibattimento e circa il come tali modalità, se anteposte al corretto sviluppo del contraddittorio dibattimentale, finiscano con lo stravolgere del tutto le dinamiche proprie del confronto dialettico fra le parti, quando questo si svolga intorno alla visione, produzione, utilizzazione, contestazione dei contenuti di un documento. Si pone pertanto da parte dell'avvocatura penale un dovere di tutela dei diritti e delle garanzie dell'imputato: un dovere che evidentemente si risolve nella ferma opposizione a tutte quelle innovazioni tecnologiche che, anziché rendere più agevole l'esercizio di tali diritti e di tali garanzie e anziché implementare le virtù del giusto processo, ne compromettano la fruizione e ne comprimano il pieno sviluppo.

*Avvocato penalista, Presidente U.C.P.I.

Portale, una gabbia per il processo

Giuseppe Belcastro*

SEGUE DALLA PRIMA

dea che, a detta di molti, avrebbe pure la vocazione a migliorare le cose, alla condizione però - a quanto pare qui del tutto trascurata - che si abbiano ben chiare le cadenze e, quindi, le necessità dell'organismo ricevente: il processo penale.

Quello che vien fuori in queste ore, invece, è esattamente il contrario di ciò che avrebbe dovuto essere: le strutture del portale, in uso agli avvocati, e della famigerata APP 2.0, in uso ai magistrati e al personale amministrativo, si calano tutt'altro che plasticamente sui fatti possibili del processo, forzandone ogni spigolo e determinando le frizioni che hanno inceppato il meccanismo e generato la corsa ai ripari di cui si sta dicendo. In altri termini, il processo penale - a differenza del processo civile - è per molti aspetti un vero e proprio *happening*, rispetto al quale, dunque, la previsione di andamento è una pura ipotesi che, per quanto attendibile *ex ante*, è sovente smentita dai fatti in concreto. È allora illusorio che a tutto questo riesca a tener dietro un sistema telematico, il quale, per sua natura, è rigido; almeno fintanto che quel sistema non sia consegnato in modo da mantenere spazi incompressibili per quella libertà delle forme che, peraltro, costituisce

la vera cifra del processo penale. Ecco: il sistema "lanciato" in vigore in questi giorni, di tutto questo non tiene conto e il risultato oggettivo, specie in ragione dei provvedimenti adottati alla spicciolata dagli uffici, per quanto commendevoli negli intenti, finisce con il suggellare una frammentazione localistica che attenta alla uniformità della giurisdizione. Tribunale e Procura che vai, regola di deposito che trovi!

Sarebbe stucchevole star qui a dire "ve l'avevamo detto", anche se, in effetti, è proprio così: gli avvocati penalisti avvertivano da mesi circa i rischi di cedimento del sistema. Oggi alla loro voce si aggiunge quella della magistratura. Solo che stavolta *aver compagno al duol non scema la pena, ma la acuisce*. La sensazione è che chi ha costruito l'impianto di questo sistema telematico non abbia conosciuto o non abbia adeguatamente tenuto conto delle peculiarità del fisico per cui stava cucendo l'abito e lo abbia, per conseguenza, cucito stretto, di modo che gli atti difensivi, per andar sul concreto, non sono più funzionali all'esercizio del diritto per cui la norma li ha congegnati, quanto piuttosto all'adempiimento di doveri telematici del tutto eccentrici rispetto alla tutela dei diritti e alla funzione difensiva.

Prendete il caso del primo deposito della nomina difensiva fiduciaria sul portale. Per effettuarlo, l'avvocato deve preliminarmente dimostrare quale sia stata la fonte formale della conoscenza della pendenza



del procedimento a carico dell'assistito, immettendo nel sistema, insieme con la nomina, il famigerato atto abilitante, *monstre amministrativo* che lo costringe spesso ad attivare una ulteriore e preliminare procedura di acquisizione di informazioni, non già per conoscere quanto in effetti egli già conosceva, ma per dimostrare formalmente al sistema la fonte di tale conoscenza. Non si è più difensori, insomma, per aver ricevuto la nomina, ma solo perché si è riusciti a dimostrare di averla ricevuta ad un sistema senz'anima che, anche quando rifiuta tale dimostrazione, non spiega il perché. È l'apoteosi della sovrastruttura fine a sé

stessa, il portale, che si alimenta parassitariamente della sostanza che dovrebbe servire, il processo, con la conseguenza di annichilire i diritti e le posizioni che quel processo dovrebbe garantire e il rischio di intiepidire il più fervido degli entusiasmi, togliendo alla nostra professione il suo tratto più autenticamente liberale. Sarebbe il caso di pensarci meglio; e pure di fare qualcosa, prima che l'aratro ci cada addosso, schiantandoci.

*Avvocato penalista

LA CONVERSAZIONE

Il processo penale telematico L'intervista a Giuseppe Amato

Livia Rossi*

SEGUE DALLA PRIMA

Procuratore, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre sono andate a regime numerose "novità telematiche" che hanno rivoluzionato il lavoro di magistrati e avvocati. La prima domanda è: ce n'era davvero bisogno?

La digitalizzazione del processo penale è una sfida che vale la pena di correre se e in quanto è auspicabile possa contribuire ad agevolare le attività degli utenti, magistrati e avvocati. Questo, oggi, non è quanto emerge dallo stato di funzionamento di APP. Due

le criticità. La prima, la difficoltà concettuale di non avere per tempo costruito un adeguato strumentario da avviare poi all'operatività senza incertezze, ma di essersi mossi nella direzione di rendere operativo un sistema ancora in fase di sperimentazione, così da rendere coesistenti le urgenze organizzative degli uffici con le problematiche di un sistema ancora in fieri. La seconda, consistente nell'aver ipotizzato uno strumentario non subordinato alle regole di organizzazione degli uffici giudiziari, ma, al contrario, tale da condizionare l'attuazione delle scelte imposte dalla Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura: sì da pervenire al risultato che le regole dell'informatica non sono serventi, ma finiscono con l'imporre, anelastico, la torsione delle regole di organizzazione. Ne deriva che il differimento solo parziale dell'entrata in vigore del processo penale telematico [cfr. il decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024 n. 206], non accompagnato da incisive verifiche sulla funzionalità, non è totalmente tranquillizzante soprattutto rispetto ad adempimenti urgenti ed indilazionabili.

Le difficoltà operative del nuovo sistema sono state subito così evidenti da indurre le Dirigenze di numerosi uffici requirenti e giudicanti sul territorio nazionale ad assumere provvedimenti di proroga/sospensione. Procedere localmente in questa maniera di-

sorganica non mette a rischio l'uniformità operativa sul territorio nazionale con detrimento per la giurisdizione?

Concordo. Le sospensioni parcellizzate e diversificate contrastano con le esigenze di uniformità coesenziali al nostro mondo. I "danneggiati" sono soprattutto i difensori che si trovano a fare i conti con le diverse regole di volta in volta applicabili nei vari Uffici: chi non ha sospeso, chi ha sospeso, chi ha sospeso magari parzialmente...

Per sua iniziativa, si è tenuta presso la Procura Generale una riunione - probabilmente la prima sul territorio nazionale - tra i procuratori e le rappresentanze degli avvocati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Qual è stato il risultato di questo incontro? Quali sono gli input degli operatori sul territorio?

Ne è uscito un documento unitario, inviato al Ministro della giustizia e alla DGSIA, con cui si è, da un lato, assicurata la disponibilità ad impegnarci a favorire il funzionamento di APP, ma, dall'altro lato, si sono richiamati gli interlocutori ministeriali alle loro responsabilità, indicandosi alcune delle inefficienze del sistema applicativo. In particolare, nell'interesse dei difensori, si è sollecitato un intervento in grado di risolvere una volta per tutte il problema dell'atto abilitante, esprimendosi la convinzione che debba prevedersi come sufficiente la nomina, come atto idoneo per consentire l'accesso del difensore agli atti ritualmente depositati, senza la necessità, inoltre, di ripetere il deposito in caso di mutamento di fase del procedimento.

I provvedimenti di sospensione/proproroga hanno in realtà riguardato la famigerata APP 2.0, vale a dire l'applicativo del portale in uso ai soli magistrati e cancellieri. Il problema di malfunzionamento però riguarda anche gli avvocati. Non pensa che sarebbe opportuno

un intervento ministeriale che affronti complessivamente la questione?

Certo, è questo il senso del documento uscito nell'incontro distrettuale. Aggiungo però che, di fronte a malfunzionamenti che riguardassero i depositi da parte dei difensori, sarebbe opportuno che gli Uffici giudiziari adottassero soluzioni di garanzia per soddisfare l'esercizio concreto dell'attività defensionale. Quando ero a Bologna, quale Procuratore distrettuale, avevo infatti adottato una soluzione operativa per cui, a fronte dell'attestazione di malfunzionamento da parte del difensore, bastasse la verifica del personale amministrativo per consentire il deposito cartaceo.

Una domanda al giurista. In questi giorni si è prospettata l'idea che, nel nuovo sistema, ogni documento che l'avvocato voglia inserire in atti debba necessariamente essere depositato telematicamente tramite portale. Vi sono tuttavia casi - penso ad esempio alla produzione di documenti a sorpresa durante il controesame di un teste - o questioni - penso al deposito in cancelleria e alla richiesta di ammissione di documenti in udienza - in cui questo non è materialmente possibile. Lei ritiene che un sistema telematico possa attagliarsi completamente alle dinamiche del processo penale?

Credo sia impossibile. Ci sono atti non depositabili, concettualmente o tecnicamente, per via informatica. Deve quindi rimanere aperta una giustificata strada per consentire il deposito tradizionale. Questo, tra l'altro, deve prevedersi nei procedimenti urgenti, quali quelli di convalida, dove ampio spazio deve darsi alla possibilità di acquisizione della documentazione pertinente.

Se potesse fare tre cose nell'immediato per fronteggiare le carenze del sistema, cosa farebbe?

Basterebbe una: prevederei come obbligatoria l'istituzione presso ogni ufficio giudiziario di una task force, composta da magistrati e avvocati in grado di assicurare il miglior avvio dello strumentario.

*Avvocato penalista



Giuseppe Amato

Oliviero Mazza*

La digitalizzazione del processo penale è l'ennesimo frutto avvelenato della riforma Cartabia. Deposito telematico e fascicolo informatico sono stati disciplinati da due disposizioni del codice (art. 111-bis e 111-ter c.p.p.) che contengono un rinvio in bianco alla normativa regolamentare. Questa scadente tecnica legislativa, oltre a tradire il significato garantista del principio di legalità processuale, sancito dall'art. 111 comma 1 Cost., secondo cui il giusto processo è regolato dalla legge, rappresenta la causa principale dell'attuale situazione di gravissima incertezza su aspetti qualificanti del diritto di difesa. Non è nemmeno pensabile affidare a provvedimenti amministrativi del DGSIA (Dipartimento del Ministero della Giustizia per i sistemi informativi) non tanto l'individuazione delle specifiche tecniche del portale o degli atti digitali, ma addirittura le condizioni di ricevibilità delle impugnazioni. Nel fantastico mondo della riforma, come nei tè del cappellaio matto, è il nuovo demurgo informatico a decidere le sorti degli imputati sulla base di tecnicismi difficilmente comprensibili e prevedibili. Le fonti amministrative creano addirittura nuove forme di invalidità, come la irricevibilità telematica, legate a parametri imperscrutabili o peggio ancora alla pura sorte. Può così capitare che, depositata l'ultimo giorno utile una impugnazione al portale, l'atto rimanga "in verifica" oltre la scadenza del termine, generando un comprensibile stato d'ansia nel difensore "abilitato esterno", o peggio ancora venga rifiutato dall'ufficio destinatario. Il deposito dovrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, essere accettato entro le 24 ore successive (quindi, in ipotesi, già oltre lo spirare del termine per l'impugnazione) a meno che non ci sia una incongruenza nei

dati dell'atto, ad esempio un errore nella data di nascita dell'imputato o nel numero del procedimento. L'atto che riportasse un semplice numero sbagliato sarebbe destinato dapprima alla irricevibilità telematica e poi, per la conseguente tardività, alla inammissibilità.

Non va meglio con l'uso della pec: ci sono sentenze, anche della Cassazione, che hanno confermato l'inammissibilità dell'impugnazione inviata a uno degli indirizzi pec della Corte d'appello istituzionalmente dedicati al deposito atti, ma non a quella pec indicata da un apposito decreto del Presidente come unica abilitata. Come dire, nel mondo analogico, che l'atto è inammissibile perché ricevuto da un cancelliere non specificamente abilitato dagli *interna corporis* a tale attività. Nel nuovo e inospitale ambiente digitale manca, soprattutto, la possibilità di confrontarsi con le cancellerie, di trovare con l'ausilio della mente umana soluzioni semplici a problemi che le macchine informatiche ingigantiscono: non proprio un progresso, anche guardato nell'ottica del mito dell'efficienza.

A ciò si aggiungano i malfunzionamenti delle nuove buche delle lettere digitali e il misero fallimento dei sistemi informatici sul versante degli "abilitati interni", ossia magistrati e cancellieri, che ha spinto molte sedi giudiziarie a sospendere *motu proprio* il sistema APP ministeriale, applicativo che avrebbe dovuto proiettare la giustizia nel *brave new world*. Fonti regolamentari cangianti a cadenza quasi quotidiana, giuri-



sprudenza creativa e contraddittoria, localismo giudiziario fondato su spurie disposizioni protocollari, atti dispositivi dei singoli dirigenti degli uffici giudiziari, vademecum più o meno attendibili sono solo alcune delle componenti di un caos normativo senza precedenti.

Il processo penale è materia troppo seria per essere lasciata agli apprendisti stregoni. Non è degna di un Paese civile l'immagine quasi caricaturale di una giustizia penale consegnata alla distopia digitale, mentre già si affaccia prepotentemente l'ombra sinistra dell'intelligenza artificiale. C'è solo un rimedio al caos attuale, tornare ai valori fondamentali scolpiti nei testi di legge. Favor

impugnazione e principio di conservazione degli atti, rafforzati da una norma di chiusura come potrebbe essere un nuovo art. 568 comma 5-bis c.p.p. del seguente tenore: l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per l'inosservanza delle formalità telematiche relative alle modalità di deposito della stessa. Come direbbe Prospero, il mago esiliato e protagonista de La tempesta di Shakespeare, i diritti e le garanzie non possono essere fatti della stessa materia dei sogni.

*Professore ordinario di procedura penale

La perversione del processo digitale

IL CAOS TELEMATICO

APP 2.0: ANCORA PIÙ PASTICCI

Il software avrebbe dovuto rivoluzionare la digitalizzazione della giustizia penale italiana, ma è un flop

Maria Vittoria Ambrosone*

Un disastro annunciato il debutto del software che avrebbe dovuto rivoluzionare la digitalizzazione della giustizia penale italiana. Il suo obiettivo sarebbe stato quello di digitalizzare e semplificare le procedure, consentendo il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte di magistrati, avvocati e personale giudiziario. L'APP 2.0, però, dopo una fase di sperimentazione che ha avuto inizio il 14 gennaio 2024, è stata ben presto oggetto di numerose segnalazioni per malfunzionamenti. Eppure, nonostante le rimostranze, dal 1° gennaio 2025, in attuazione del Regolamento 27.12.2024, n. 206, il deposito telematico è diventato obbligatorio per un ampio elenco di atti: è previsto che si carichino su APP anche tutti i documenti dell'udienza preliminare, del dibattimento di primo grado e di alcuni importanti riti speciali.

Questo il risultato: l'inadeguatezza tecnica del sistema, già diffusamente denunciata dagli addetti ai lavori, ha indotto i presidenti dei Tribunali di gran parte d'Italia - secondo i dati della Settima commissione del CSM, ben 87 - a sospenderne l'uso già dal primo giorno di ripresa delle attività d'udienza. Primo tra tutti il Presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Pappalardo, secondo cui l'obbligo di usare il software è "susceptibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo: allo stato, si tratta di profili problemati-



ci non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione". Lo stesso ha ritenuto "prudente mantenere il regime del doppio binario almeno fino al 31 marzo 2025". Nel decreto che riguarda Milano, si legge che nel software "sono state riscontrate aporie che lo rendono non compatibile con il processo penale, quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e la inidoneità di modelli di atti e l'impossibilità di sottoscrivere il verbale di udienza da parte del giudice".

Alla necessità di una sospensione giunge anche il presidente facente funzioni del Tribunale di Roma, che, nel dare atto del malfunzionamento accertato, ha disposto che i soggetti abilitati interni siano autorizzati a redigere in forma di documento analogico e a depositare, fino al 31 gennaio 2025, gli

atti e documenti diversi da quelli contemplati nelle deroghe di cui al Decreto ministeriale citato. Anche a Napoli il presidente del Tribunale Elisabetta Garzo parla di "evidenti e molteplici criticità che di fatto impediscono il proficuo e pieno utilizzo" dell'applicativo.

Dopo i "pesi massimi", seguono poi numerosi altri tribunali, che si sono uniti alla decisione di sospendere temporaneamente l'uso dell'applicativo tornando al sistema analogico a causa del caos generato dai problemi tecnici segnalati. Così i Tribunali di Genova, Trento, Catania, Rieti e Foggia, che hanno optato per la prosecuzione temporanea del doppio binario, e di Aosta, che ha disposto che si possa ricorrere all'analogico solo in caso di problemi irrisolvibili. Il presidente del Tribunale di Torino, poi, verificata una lunga serie di criticità dell'ap-

plicativo - tra cui "instabilità con improvvisi e frequenti crash di sistema, impossibilità di visualizzare all'interno di APP o lavorare contemporaneamente due atti, contenuto dei fascicoli non sempre visibile e/o non sempre disponibile" - ha disposto la sospensione dell'utilizzo dell'APP 2.0, senza indicazione di un termine.

A Frosinone il Presidente Sordi denuncia "interruzioni, errori e rallentamenti a partire dai primi giorni di gennaio" dell'applicativo, disponendo dunque un ritorno al regime del doppio binario sino al "momento di cessazione del malfunzionamento", attualmente "non prevedibile". Il presidente del Tribunale di Marsala ritiene opportuno mantenere il regime del doppio binario "almeno fino al 15 febbraio 2025", mantenendo la possibilità di utilizzare anche le modalità ana-

logiche. In particolare, "sono state riscontrate aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e la inidoneità di modelli di atti, l'impossibilità di sottoscrivere il verbale di udienza da parte del giudice e la mancata registrazione delle attività sul registro SICP, col conseguente ingenerarsi di false pendenze". A Pescara la Presidente, nel segnalare "carenze idonee ad impedire ad oggi l'utilizzo adeguato" nei settori predibattimentale, dibattimentale e, sia pure in minor parte, GIP/GUP, autorizza "gli utenti interni" del Tribunale "fino al 14 gennaio 2025" alla redazione e deposito "anche con modalità analogiche, laddove non sia possibile il deposito telematico".

Come è evidente, si tratta di iniziative tra loro diverse e non sempre coordinate tra loro, che determinano "la proliferazione di situazioni disfunzionali aventi riflesso potenzialmente pregiudizievole sulla validità di atti e adempimenti processuali". Esattamente ciò che si mirava ad evitare. Peraltro - sorvolando in questa sede sull'uso improprio dell'art. 175-bis c.p.p. per giustificare i provvedimenti citati - non deve sfuggire altra circostanza fondamentale: la sospensione dell'APP 2.0 sembra riguardare solo magistrati e cancellieri, creando una disparità di trattamento tra operatori esterni ed interni. Gli avvocati restano vincolati al deposito telematico tramite il Portale Servizi Telematici, a detrimento della parità tra le parti e dell'effettività del diritto di difesa.

*Avvocato penalista

Emanuele Fragasso Jr*

Lorenzo Zilletti*

Lo sciopero di Carnelutti

La permanente attualità di un'iniziativa contro il dissesto giudiziario

«C he paese, l'Italia: mi sono distratto un attimo e non è successo niente». La frase, tolta da una lontana vignetta di Pericoli e Pirella, si attaglia perfettamente a commentare l'endemico malfunzionamento dell'amministrazione della giustizia. Anche quando l'attimo ci porta indietro al 1914 e ai preziosi documenti forniti dalla Camera penale e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia. È la testimonianza, nientemeno, che di uno sciopero deliberato contro il «disservizio giudiziario». Tra le molte voci che si levarono in protesta, abbiamo deciso di far rivivere quella di Francesco Carnelutti: d'altra parte, i lettori sanno che a PQM piacciono gli avvocati-professori di temperamento...

«Esaminiamo lo stato di malcontento, di disgusto, di indignazione in cui ci troviamo: esso è determinato dallo stato di avvilimento, in cui va precipitando la professione: gli avvocati vanno man mano trasformandosi in mediatori di transazioni; i Presidenti ci trattano come tanti scolaretti; dinanzi ai Tribunali non si può più parlare; alla Corte d'appello si poteva ancora fare sfoggio di quella eloquenza forense che era il nostro orgoglio. Ma ora, ridotti da 24 a 16 i Consiglieri, si dovrebbe rinunciare anche a questa nobile ambizione. Dobbiamo, con una pubblica manifestazione, difendere i nostri interessi materiali e morali. Per far ciò vi sono mezzi teorici e pratici; i mezzi teorici



sono i memoriali, i telegrammi, gli ordini del giorno, che vengono letti appena dagli impiegati di terza categoria: il Ministro non legge che i dispacci "Stefani" e quando vedrà che gli avvocati di Venezia si astengono dalle udienze penserà almeno che non siamo dei pecoroni. Del resto, l'astensione dalle udienze non vuol dire sciopero; noi non ci asteniamo per costringere i poteri costituiti; vogliamo fare uno sciopero con un unico significato di protesta. Se ci fosse un altro mezzo per dimostrare la nostra volontà, lo adotteremmo; ma fa d'uopo pensare che deliberazioni congeneri furono pre-

se in altre città, a Torino, Milano, Bologna, Napoli, Treviso, Belluno. Non vi ha nessuno che, sentendo la dignità della toga, non veda la necessità di protestare, perché non si dica che noi siamo troppo assennati o troppo assonnati.

Quel che ci preoccupa e ci rattrista, ci danneggia e ci avvilito, è il modo, come le leggi processuali si vengono applicando, e l'ambiente materiale e spirituale nel quale la amministrazione della giustizia si svolge: spesso senza il decoro esteriore, quasi sempre senza riguardo alla gravità enorme degli interessi che ne dipendono

e all'altezza suprema dei fini che si debbono raggiungere. Non bisogna credere che noi, perché viviamo in mezzo a questo ambiente, finiamo per abituarci così, da non sentirne il dolore e il peso. Bisogna dir forte che siamo avviliti quando fatichiamo per preparare delle scritture che non saranno lette; che siamo avviliti quando fatichiamo per pronunciare delle arringhe che non sono ascoltate; che siamo avviliti quando fatichiamo per sbrigare delle cause che non ci permettono di porre in decisione; quando ci sentiamo rispondere che il tribunale ha fretta, che il giudice è occupato,

che il cancelliere manca, che il pubblico ministero dobbiamo farcelo da noi: avviliti per noi, per la nostra arte, per la nobiltà del nostro ufficio, per la dignità dei nostri studi, per la onestà del nostro lavoro; avviliti per i nostri clienti, che chiedono e che aspettano, che poche volte ridono, molte volte imprecano, qualche volta piangono perché giocano nel gioco sempre del denaro, spesso molto denaro, spesso la libertà, più di una volta la vita.

Lo sciopero non è altro che un segno di questo nostro animo conquistato: cosa fa chi è trafitto da un forte dolore? Grida. Noi gridiamo: ecco tutto! Bisogna che ci ascolti il pubblico, il gran pubblico, tutto il pubblico. Il ministro ... passa; il pubblico resta. E le riforme il pubblico le vuole; il ministro le eseguisce. Non si dovrebbe parlare di sciopero, ma di astensione dalle udienze, per non agevolare equivoci, che del resto sono alquanto infantili. Noi non lottiamo per il nostro interesse personale; bisogna che tutti lo sappiano bene, perché a noi un danno materiale da questo sgoverno della giustizia non deriva: le cause bene o male vanno lo stesso, i quattrini li guadagniamo egualmente. Quello che ci spinge ad agitarci, è la coscienza della nobiltà del nostro ufficio. Di solito si sciopera per l'interesse proprio; noi, invece, facciamo lo sciopero per gli altri».

*Avvocati penalisti